### ALLEGATO N. 6a

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura di candidato impossibilitato ad apporre la firma autografa \*

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto (1)
per l'elezione del 17° Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Il sottoscritto dichiara:
<ul> <li>di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs.</li> <li>31 dicembre 2012, n. 235 (vedasi testo a tergo);</li> </ul>
<ul> <li>di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa regionale;</li> </ul>
<ul> <li>di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni di cui al TITOLO VBIS "Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la cam- pagna elettorale" della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3;</li> </ul>
<ul> <li>di non aver accettato altra candidatura in lista diversa per l'elezione anzidetta.</li> </ul>
Data,
FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA AUTOGRAFA

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, tabella B allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dai diritti di segreteria in base al punto 8, norme speciali tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

(articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

<sup>(\*)</sup> modello da compilarsi in duplice copia: l'originale da depositare presso il Tribunale e una copia fotostatica da presentare in Procura per il rilascio del certificato del casellario giudiziale

<sup>(1)</sup> Cognome, nome, luogo e data di nascita

## AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

- 1 Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale sopra riportata poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2 Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del CAD, di cui al d.lgs. n. 82/2025, e alle linee guida approvare dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. <a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee">https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee</a> guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dellart.20 del cad.pdf
- 3 Il modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria del comune, su un supporto fisico: ad esempio pen drive o simili

PARTE FACOLTATIVA						
Il sottoscritto 14, secondo periodo, della le comma 7, lettera a), del dec dalla legge	egge 9 gennaio reto-legge 31 m	2019, n. 3, d	come modi n. 77, con	vertito, con mo	colo 38 bis,	
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO						
E DELEGA						
il rappresentante	legale	del	partito/m	ovimento	politico	
del certificato del casellario legislative e regolamentari ir di anagrafe delle sanzioni an di cui al d.P.R. 14 no	giudiziale, di cu n materia di cas nministrative di ovembre 2002	i all'articolo ellario giudiz pendenti da	24 del test iale, di caso reato e de	ellario giudizial i relativi carich	disposizioni e europeo, i pendenti,	

## Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013)

# CAPO III - INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.